



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Sito internet. www.comune.scanodimontiferro.or.it
09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

Area Tecnica

Prot. n. 1175
Li 02.05.2019

Spett.le Geom. Giuseppe Caddeo
Via Kennedy n.1
Borore
Pec. giuseppe.caddeo@geopec.it

Oggetto : Lettera d'ordine per affidamento dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria
progettazione preliminare, definitiva-esecutiva direzione contabilità accertamento
della regolare esecuzione dei lavori di Messa in sicurezza strade comunali-
Cup J57H19000930005 Cig ZC628284D7

In esecuzione della propria precedente determinazione n. AC --- rg---- del ----- il ,l'anno
duemiladiciannove il giorno due del mese di Maggio (02.05.2019), il Geom. Aldo Coratza,
Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Scano di Montiferro (codice fiscale 800 0439 095 3), più
avanti per brevità chiamato "Comune" incarica Geom. Giuseppe Caddeo - CF. CDDGPP68T02Z112I P.IVA
01049200916, iscritto all'ordine dei Geometri della provincia di Oristano, al n. 946, con Studio tecnico in Borore
Via Kennedy n.1, della prestazione di cui all'oggetto, alle seguenti condizioni:

PARTE I:
OGGETTO E FINALITA' DELLA PRESTAZIONE

Art. 1 – Conferimento dell'incarico.

Il Comune di Scano di Montiferro, in persona del Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Aldo Coratza,
affida al geom. Giuseppe Caddeo, come sopra individuato, che accetta, l'incarico dei servizi tecnici di
progettazione preliminare definitiva-esecutiva direzione contabilità accertamento della regolare
esecuzione dei lavori di Messa in sicurezza strade comunali- Cup J57H19000930005 Cig ZC628284D7

Art. 2 – Prestazioni richieste.

Il servizio richiesto dovrà essere svolto in conformità delle norme stabilite dal D.lgs 50/016 e ss.mm.ii e
del DPR 207/2016 art da art. 14 a 43 e seguenti. Il progetto definitivo-esecutivo sarà unificato in un unico
elaborato.

Art. 4 – Tempi e modi di consegna elaborati.

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive di carattere generale e tecniche stabilite dal
Comune ed impartite tramite il Responsabile del Procedimento .

Progetto preliminare entro 5 gg. dalla data dell'incarico; progetto definitivo esecutivo 5 gg dalla data
dell'approvazione del preliminare.

Art. 5 quantificazione degli onorari:

Gli onorari relativi alle prestazioni indicate nella presente convenzione sono stabiliti in complessivi €. 5.075,20 (dicono euro cinquemilasettantacinque e centesimi 20), di cui €. 4.000,00 per onorari e spese,

€. 160,00 -per contributi previdenziali , ed €. 915,20 per IVA, se dovuta, come da offerta del 19.04.2019 formulata sul portale SARDEGNA CAT;

Art. 6 – Modalità di pagamento.

Il pagamento degli onorari avverrà in due soluzioni. La prima entro 30 gg dall'approvazione del progetto definitivo esecutivo, la seconda alla approvazione del Certificato di regolare esecuzione.

Art. 7 Penali.

Fermo restando quanto stabilito al punto all'art 4 in merito ai tempi di presentazione della documentazione finale, qualora il professionista non ottemperasse alle disposizioni impartite dal responsabile del procedimento nei termini e tempi da questo indicati, o per ritardi relativi ai tempi e modalità indicate nella presente convenzione, verrà applicata una penale pari all'1/1000 dell'importo delle competenze, per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo dovesse protrarsi per oltre il 10% del termine assegnato, sempre che il ritardo non sia dovuto a fatto non imputabile al professionista, il Comune potrà recedere dalla presente convenzione, e resterà libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi od indennizzi di sorta, per onorari o per rimborso spese, e fatta salva ogni azione del Comune per il risarcimento di danni subiti.

Art. 8 Definizione delle controversie.

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione all'appalto oggetto della presente convenzione, anche successivamente alla sua scadenza, saranno regolate dalle norme della presente convenzione e dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di appalti di servizi pubblici.

Se le controversie insorte non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente, considerando quale foro competente quello di Oristano.

Art. 9 Spese di stipula.

Sono a carico del professionista tutte le spese conseguenti alla stipula della presente convenzione, previste dalle vigenti disposizioni e senza diritto di rivalsa.

Art. 10 Domicilio del professionista.

Per quanto concerne l'incarico affidatogli il professionista elegge domicilio speciale presso la casa comunale del Comune di Scano di Montiferro.

Art. 11 assicurazioni.

Il geom. Caddeo dichiara di essere coperto da assicurazione dei rischi professionali, stipulata con generali Italia SPA, n. 231244019, agenzia 830/00, valida fino al 28.03.2020;

Art. 12 Dichiarazione di incompatibilità.

Il professionista dichiara sotto la propria personale responsabilità di non aver rapporti con Amministrazioni Pubbliche e/o enti terzi che implicino incompatibilità con l'esercizio della libera professione in relazione all'incarico affidato;

Art. 13. Tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010, n° 136, il professionista, dichiara di assumere ogni e qualsiasi responsabilità sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente incarico.

A tal fine si impegna a comunicare le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, su cui effettuare i bonifici, unitamente alla presentazione delle parcelle.

Sulle fatture dovrà essere indicato il CUP e CIG relativo all'incarico conferito, nonché il codice univoco dell'ufficio tecnico (S18W69). La mancata apposizione di tali codici sulla fattura, esenta l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi stabiliti dalla presente convenzione.

Art. 14 Clausola risolutiva.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010, n° 136, qualora si accertasse l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge citata la presente convenzione è nulla ed il comune procederà a disporre la revoca dell'incarico al Geom. Caddeo, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi od

indennizzi di sorta, per onorari o per rimborso spese, salva ogni azione del Comune per il risarcimento di danni da essa causati.

Ai sensi del disposto dell'art. 4.2.2 delle linee guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ,aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla risoluzione del presente contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito verrà erogato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta con l'applicazione di una penale in misura paria al 10 per cento del valore del contratto.

Art. 15- Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento u.e. 679/2016

Il Geom. CADdeo , nel proseguo chiamato professionista, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma della presente lettera d'ordine concede il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione della presente , il professionista viene nominato dal Comune di Scano di Montiferro quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto.

Il professionista ed il Comune di Scano di Montiferro, riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Il professionista ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Il professionista è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il professionista sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare

Il responsabile dell'area tecnica

Geom. Aldo Coratza

Firmato digitalmente da

ALDO CORATZA

CN = CORATZA ALDO

O = non presente

C = IT

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione.

Il Professionista

